




**I.C.
SENIGALLIA
MARCHETTI**

Scuola Secondaria di 1° grado ad Indirizzo Musicale
Istituto Accreditato per il Tirocinio Formativo
Innovativo per Visiting
Accreditato Erasmus Plus
Qualificato Cambridge
Insignito della Bandiera Verde Eco Schools

Viale dei Gerani n.40 60019 Senigallia (Ancona) ☎ 0717922289
Cod. Meccanografico ANIC83300C Cod. fiscale: 83004370421
PEO_anic83300c@istruzione.it [PEC_anic83300c@pec.istruzione.it](mailto:anic83300c@pec.istruzione.it)
SITO <https://icmarchettisenigallia.edu.it/>

FUTURA



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Data e protocollo come da segnatura

All'albo on line
Agli atti dell'Istituto

**CONVENZIONE TRAMITE SCRITTURA PRIVATA PER IL SERVIZIO
DI**

ordinazione da parte delle famiglie tramite sistema digitale e di distribuzione giornaliera di panini e altri prodotti da forno per le ricreazioni degli alunni della Scuola Marchetti dell'Istituto Comprensivo I.C. "Giovanni Marchetti" di Senigallia, viale dei Gerani n.1- anno scolastico 2025-2026.

Il giorno 17 ottobre 2025, a seguito della determina della Dirigente Scolastica prot. n. 9908 del 10.10.2025, nei locali della presidenza dell'Istituto Comprensivo Marchetti,

tra

I.C Senigallia Marchetti – Viale dei Gerani n. 1 (An.) C.F. : 83004370421 legalmente rappresentato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Filippini, nata a Senigallia (An) il 21.10.1961 domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto Senigallia Marchetti

e

la Signora D'Aquino Maila , in persona del legale rapp.te dell'Azienda Economica " La Croissanteria di D' Aquino Maila" Via R. Sanzio n. 76/78 Senigallia (An) – Codice Fiscale: DQNMLA87L70I608J

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Dirigente Scolastica dell'I.C di Senigallia Marchetti **AUTORIZZA** la Ditta La Croissanteria di D' Aquino Maila" Via R. Sanzio n. 76/78 Senigallia (An) – Codice Fiscale: DQNMLA87L70I608J

1. - a consegnare mediante proprio personale prodotti alimentari all'interno della Scuola Marchetti, sita in viale dei Gerani n.1, tutti i giorni della settimana in tempo utile per la ricreazione delle ore 9:55 e consegnando contestualmente, suddivise per classi ed alunni, le merende ordinate sia per la prima ricreazione che per la seconda (ore 9:55 e 11:55).

2. Non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, del servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata del servizio copre il periodo dell'attività didattica dell'anno scolastico 2025-20256, precisamente dal 15 settembre 2025 al 06 giugno 2026.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE E DELL'ISTITUTO

1. Con la stipula del presente atto e per effetto dello stesso, il gestore si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità le condizioni di seguito riportate:

- a) la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie della ASL di competenza per l'attivazione del servizio, obbligatorie per legge, pena la revoca della concessione;
- b) l'impegno a distribuire i prodotti con proprio personale, nel rispetto delle vigenti normative contrattuali in materia di lavoro;
- c) le responsabilità relative a danni che potessero derivare all'Istituto o a terzi;
- d) la fornitura di prodotti di prima qualità;

Il gestore si impegna inoltre:

- a) a garantire che tutto il personale impiegato sia in regola con le disposizioni igienico sanitarie vigenti;
- b) ad osservare qualsiasi disposizione della Dirigente Scolastica circa gli orari e i tempi di erogazione del servizio, le modalità e i tempi di accesso del personale del gestore del servizio nei locali dell'Istituto;
- c) a garantire la freschezza e l'igiene dei prodotti e a non variare la tipologia, la qualità, la grammatura e i prezzi offerti ed accettati in sede di gara;
- d) a far rimanere invariati i prezzi per l'intera durata della convenzione, come da dichiarazione dell'operatore economico prot. n. 9657 del 06/10/2025;
- e) a garantire la fornitura del servizio in modo continuativo;
- f) a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 4 - ASSICURAZIONE

1. Il Gestore dovrà essere dotato di un'apposita polizza assicurativa con idonee coperture per Responsabilità Civile e per danni che possono essere causati nell'esercizio del servizio di cui alla presente convenzione.

2. Copia della polizza va consegnata prima della stipula della convenzione alla segreteria dell'Istituto.

ART 5 - RESPONSABILITA'

1. L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti e materiali del gestore.

2. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero all'Istituto o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico del gestore.

ART. 6 - CONTROLLI

1. La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte della Dirigente Scolastica, del RSPP e di apposita commissione incaricata dalla Dirigente Scolastica.
2. Il Gestore si obbliga a non opporsi alle ispezioni amministrative e/o tecniche che gli Organi dell'Istituto potranno effettuare in qualunque momento, avvalendosi di funzionari all'uopo incaricati per la verifica del rispetto delle condizioni previste nella concessione.
3. In caso di esito negativo di un'azione di controllo, la Dirigente Scolastica contesterà per iscritto il fatto al Gestore.
4. Il gestore si uniformerà alla prescrizione ricevuta, entro tre giorni dalla notifica, salvo casi per i quali sarà previsto un intervento d'URGENZA (in giornata e su comunicazione telefonica).

ART 7 – QUALITA'

1. I prodotti dovranno essere di prima qualità, nazionali o di ambito CEE.

ART. 8 - CORRISPETTIVO ANNUO

1. Il gestore si impegna a versare un contributo come previsto nell'offerta per un importo di euro 300,00 da versare sul Conto Corrente Bancario intestato all'Istituto Comprensivo Senigallia Marchetti.

2. Il contributo potrà essere così corrisposto all'Istituto:

A.S. 2025/2026 in unica soluzione entro e non oltre il mese di Febbraio 2026.

L'importo che sarà corrisposto dal gestore aggiudicatario di convenzione si intende non soggetto ad I.V.A. per mancanza di presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli art. 1 e 4 del DPR 633/1977 e ss.ms.

La mancanza dell'erogazione del contributo è motivo di revoca della convenzione.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIENZE

1. Oltre che nei casi previsti dagli artt. 2 e 8, l'autorizzazione sarà revocata con effetto immediato anche nel caso di inosservanza da parte del Gestore o del suo personale delle norme igienico sanitarie previste dalla legge od anche di una sola delle clausole della presente convenzione.
2. Il presente atto verrà risolto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa per danni da parte del gestore, nei seguenti casi:
 - abbandono dell'appalto salvo che per forza maggiore;
 - mancato adempimento patti contrattuali e regolamento d'istituto;
 - per ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o al regolamento relativo al servizio;
 - contegno scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale adibito al servizio;
 - quando il gestore si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
 - mancata osservanza delle norme igieniche e sanitarie;
 - al mancato rispetto di quanto indicato nella gara;
 - perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;
 - perdita della capacità giuridica;
 - mancato o ritardato pagamento del contributo annuo;
 - ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto istauratosi ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità della convenzione per inadempimento);
3. E' inoltre prevista, per sopraggiunti motivi condivisi dalle due parti, la risoluzione consensuale della presente convenzione.

ART. 10 – SPESE

1. Tutte le eventuali spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente atto, ivi compresi i diritti sulle pubbliche affissioni, sono a carico del Gestore.
2. Le spese per l'occorrente all'esercizio dell'attività restano a carico del gestore.

ART. 11 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA – VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

1. seguire le seguenti misure di prevenzione e protezione stabilite qui di seguito:
 - a) Le vie di esodo saranno impegnate per breve tempo (quello strettamente necessario per le operazioni di carico-scarico) e comunque in caso di emergenza il gestore le libererà in modo sollecito.
 - b) Relativamente alla sicurezza igienico sanitaria il gestore si impegna al rispetto di tutti gli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP.
 - c) Il Gestore si incarica di fornire ai propri operatori i DPI eventualmente necessari, nonché le necessarie indicazioni in materia di sicurezza.

ART. 12 – CLAUSOLE TRANSITORIE

1 È vietata la vendita e comunque la distribuzione di bevande alcoliche (vino, birra, ecc.) e comunque di qualsiasi prodotto non previsto dal bando di gara pena la revoca della concessione.

ART. 13 – NECESSITA' FORMA SCRITTA

1. Tutte le modifiche ad una o più clausole del presente contratto, dovranno essere oggetto di accordo scritto (tra il concessionario e la Dirigente Scolastica).

ART. 14 – NORME DI DIRITTO

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il gestore da atto che copia dello stesso è stato dal medesimo trattenuto a sue mani.
2. Nell'esercizio della sua attività il gestore è tenuto all'esecuzione contrattuale secondo buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c.

ART. 15– PRIVACY

1. Ai sensi della D. Lgs n. 196/03 il gestore Informa che i dati di cui verrà in possesso verranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale e comunque con modalità che ne garantiscano la sicurezza e garantisce che alla stessa riservatezza si atterrano i propri dipendenti.
2. L'Istituto Senigallia Marchetti fa presente, altresì, che i dati personali forniti dal gestore o acquisiti dall'istituto saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il servizio fornito, o comunque connesso alla gestione dello stesso, nonché per fini statistici e che tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge facoltà di accedervi (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza).

3. L'Istituto garantisce inoltre che alla stessa riservatezza si atterrano i propri dipendenti.

4. Il gestore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni sopra richiamate.

5. Le firme in calce a questo contratto valgono per espresso consenso al trattamento dei dati con le modalità e nei limiti sopra espressi.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

1. Il foro competente in caso di controversie è il Foro di Ancona, rinunciando espressamente fin da orale parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

ART. 17 – TRACCIABILITÀ - CONTO DEDICATO

1. Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche.


2. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente contratto.

Tutte le clausole di cui alla presente concessione (artt. 1-18), l'allegata copia integrale della gara, l'offerta economica, l'offerta tecnica, da considerarsi parte integrante della presente concessione, sono da intendersi essenziali e inderogabili talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione della convenzione con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

La presente scrittura privata è costituita da n. 5 pagine numerate e controfirmate ed è stata iscritta sul registro dei contratti dell'Istituto.

Letto - approvato a sottoscritto senza riserve.

Firma del Legale Rappresentante
Sig.ra D'Aquino Maila



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola Filippini

